



NOTA DI AGGIORNAMENTO NR. 8/2022

Roma, 28/1/2022

Oggetto:	AGGIORNAMENTI OBBLIGO DI COMUNCAZIONE LAVORATORI OCCASIONALI
Destinatari:	DATORI DI LAVORO
Decorrenza:	dal 21/12/2021
Come adempiere:	SECONDO LE ISTRUZIONI E LE FAQ MINISTERIALI

Con le Faq contenute nella nota 109/2022 pubblicata ieri qui in allegato, l'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce chiarimenti sull'obbligo di comunicazione preventiva, mediante sms o posta elettronica, dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, in vigore dal 21 dicembre 2021 come stabilito dall'articolo 13 del Decreto Fisco-Lavoro (Dl. 146/2021).

Le Faq di particolare rilievo sono la: 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10.

Confermato **il criterio soggettivo** ovvero che il nuovo obbligo riguarda esclusivamente i committenti che **operano in qualità di imprenditori**.

Quindi viene chiarito che sono esonerati dall'obbligo:

- 1. gli enti non commerciali e del Terzo settore**
- 2. Le fondazioni Its, che svolgono esclusivamente attività non commerciale.**
- 3. le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd)**

Tuttavia per le attività di cui ai punti 1 e 2) le comunicazioni sono dovute per i lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'eventuale attività imprenditoriale, svolta anche se in via marginale da ENC e ITS.

Per le prestazioni a favore di **Asd e Ssd**, non aventi di base scopo di lucro, **le comunicazioni non sono previste.**

La spiegazione di questa esclusione sta nel fatto che la disposizione che istituisce tale obbligo fa riferimento (dal punto di vista oggettivo) esclusivamente ai lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. 1), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell'11.01.2022).

Il riferimento ai rapporti individuati dall'articolo 67, comma 1, lettera 1), primo periodo del Dpr 917/1986 è vincolante.

Pertanto, ad esempio, le attività occasionali svolte da lavoratori verso le ASD e SSD poiché classificabili in altre disposizioni contenute nelle attività produttive di altri redditi dell'articolo 67 del Tuir lettera m) comma1, restano escluse dalle comunicazioni.

Anche nei casi in cui si tratti di attività autonome classificabili diversamente, ad esempio le **collaborazioni per le aziende di vendita diretta a domicilio, le prestazioni dei procacciatori di affari occasionali**, inquadrabili nell'ambito dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), **queste restano escluse.**

Ugualmente, sempre per il criterio soggettivo, **sono esonerati gli studi professionali** che non sono organizzati in forma d'impresa.

Le FAQ chiariscono oltretutto che occorre operare anche una ulteriore distinzione: sulla natura intellettuale o meno della prestazione richiesta (criterio oggettivo). Se la prestazione ha natura prettamente intellettuale, come nel caso dei correttori di bozze, dei progettisti grafici, dei lettori di opere in festival o in libreria, dei relatori in convegni e conferenze, dei docenti e dei redattori di articoli e testi le comunicazioni non sono dovute.

Inoltre non sono previste comunicazioni per i lavoratori autonomi dello spettacolo che siano oggetto degli specifici obblighi di comunicazione ex articolo 6 del Cps 708/1947.

A parte il caso degli esoneri soggettivi o di quelli oggettivi ricavabili dalle indicazioni di cui sopra, la modalità di erogazione a distanza della prestazione, ad esempio nel caso di una prestazione resa da remoto, non costituisce causa di esonero dall'obbligo.

* * * * *

Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Allegati come citati

Roma, 28/01/2022

Cordiali saluti

Marco Tomassetti Studio Tomassetti & Partners